SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1798)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GUALTIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1986

Revisione del meccanismo concorsuale nei pubblici ospedali

ONOREVOLI SENATORI. — La disciplina stabilita dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per i concorsi per assistente medico sta provocando guasti enormi nel sistema della sanità pubblica.

Avendo diviso il campo in tre grandi aree funzionali (quella medica, quella chirurgica e quella di prevenzione e sanità pubblica) e avendo incluso (articolo 165 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982) in quella medica 28 specialità, in quella chirurgica 16 e in quella di sanità pubblica 2, accade che, se un ospedale ha bisogno di un assistente oculista, possa vedersi assegnato, in quanto vincitore del concorso, un ostetrico o un anestesista.

Questo ormai si verifica sistematicamente. Alcune unità sanitarie locali, per evitare queste assurde conseguenze, stanno bandendo concorsi precisando, oltre all'area funzionale, anche la disciplina specifica. Ma tale cautela vale sino a ricorso.

Occorre provvedere subito a modificare la legge, per evitare questa confusione di ruoli e di funzioni.

Sostenere che comunque i concorsi sono banditi per « assistenti in formazione » che solo dopo tre anni troveranno sistemazione definitiva in una specialità, così che anche un ostetrico ha tempo per trasformarsi in oculista (e viceversa), è assurdo. I pubblici ospedali, quando bandiscono il concorso, lo fanno per coprire un posto specifico, non per prendere dei tirocinanti.

Tutto il sistema del tirocinio va rivisto. Per questo si chiede anche la soppressione dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è sostituito dal seguente:

« Alla posizione funzionale di assistente medico si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 12, per ciascuna delle discipline medico-chirurgiche, nei limiti dei posti complessivamente vacanti negli organici dei reparti di specialità, servizi e settori di attività ».

2. I commi terzo, quarto e quinto del predetto articolo 17 sono abrogati.